

**AGGIORNAMENTO FISCALE OTTOBRE**

**CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2021 E 2022**

**Sintesi dell' agevolazione ed elenco documenti**

La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208/2015) ha istituito un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, acquistano beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto d'investimento e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. L'articolo 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 (c.d. Decreto Sud) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha introdotto sensibili modifiche rispetto alla disciplina originaria.

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1 comma 319, della Legge 160/2019) ha prorogato detta agevolazione fino al 31/12/2020.

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1 comma 171, della Legge 178/2020) ha prorogato detta agevolazione fino al 31/12/2022.

Per poter beneficiare dell'agevolazione è necessario rispettare tutta una serie di requisiti, indicati dalla norma e dettagliatamente specificati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2017, n. 12/E, che rinvia, per quanto compatibile, alle istruzioni impartite con la precedente circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 che, a sua volta, richiama la circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, quest'ultima relativa all'analogo credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 271-279 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Destinatari di tale beneficio sono le **IMPRESE**; vale a dire tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

Gli investimenti agevolabili possono consistere in **macchinari, impianti e attrezzature nuovi** da destinare a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori ammessi.

I predetti beni, acquisibili anche mediante il ricorso al leasing, devono comunque rientrare in un progetto di "investimento iniziale", come definito dalla Commissione europea (Reg. UE651/2014), riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Con particolare riferimento all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente (così come precisato dalla circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, richiamata dalla circolare n. 34/E del 2016) è necessario che siano posti in essere investimenti in beni strumentali intesi ad aumentare la capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva. Deve trattarsi dunque di interventi di carattere straordinario che consentano di migliorare i livelli di produttività e non, invece, di investimenti di "mera sostituzione".

Inoltre, il riferimento del comma 98 della citata legge n. 208/2015 ai "beni strumentali" comporta che i beni oggetto di investimento debbano caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria (cfr. circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3).

Detta condizione può ritenersi soddisfatta se i beni sono di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Ulteriore requisito è quello della "novità", secondo il quale l'aiuto si applica per i beni a qualunque titolo non utilizzati precedentemente.

Ciò non esclude l'acquisto presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, ma implica che il bene non sia mai stato utilizzato né dal cedente né da alcun altro soggetto.

Nel presupposto che il progetto di investimento soddisfi tutte le condizioni dalla normativa previste per l'accesso al credito d'imposta, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti oggettivi per l'applicazione dell'agevolazione, occorre inoltre evidenziare quanto segue.

L'articolo 1, comma 99, della legge n. 208/2015, dispone che l'agevolazione spetta per **"l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie"**: la richiamata prassi, al riguardo, ha chiarito che ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma, occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica, nel rispetto dei corretti principi contabili e che le disposizioni agevolative, come quella in esame, vanno interpretate in modo restrittivo.

Si ritengono pertanto agevolabili i soli investimenti che siano classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2 "impianti e macchinari" e B.II.3 "attrezzature industriali e commerciali" secondo lo schema di cui all'articolo 2424 del codice civile.

A tal proposito, circa le condizioni necessarie per l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali si rinvia al contenuto del principio contabile nazionale OIC n. 16, che individua i criteri da osservare per una corretta rilevazione e classificazione dei cespiti.

In base a detto principio contabile, le immobilizzazioni materiali sono beni impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono, quindi, destinati né alla vendita né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa.

Nella voce "Impianti e macchinario" trovano iscrizione:

- 1) impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio, servizi di riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- 2) impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda;
- 3) altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
- 4) macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.

Nella voce "Attrezzature industriali e commerciali" possono essere comprese:

1. le attrezzature, ossia strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
2. l'attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

Tanto rilevato, e considerato che la norma in esame ha carattere tassativo, restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle innanzi indicate (es. arredi...).

La misura del credito d'imposta è pari al:

- 45% per le piccole imprese
- 35% per le medie imprese
- 25% per le grandi imprese

**ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE "CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO".**

(Legge 28/12/2015 n°208 e successive modifiche, Legge 27/02/2017 n°18 e Legge 27/12/2019 n° 160)

- a. Preventivo di spesa con numero e data dei beni oggetto di investimento che deve riportare l'indicazione che trattasi di "BENE NUOVO DI FABBRICA"
- b. Scheda tecnica del bene oggetto di investimento.
- c. Ordine di acquisto con numero e data dei beni oggetto di investimento.

- d. Conferma d'ordine dal fornitore con numero e data dei beni oggetto di investimento.
  - e. Nel caso di contratti di acquisto o preventivi accettati occorre che sugli stessi venga riportata l'indicazione che trattasi di "BENE NUOVO DI FABBRICA"
  - f. Nel caso di contratti leasing che devono obbligatoriamente prevedere l'opzione di acquisto ed avere una durata non superiore a 60 mesi occorre che sugli stessi venga riportata l'indicazione che trattasi di "BENE NUOVO DI FABBRICA".
  - g. Visura CCIAA aggiornata;
  - h. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
  - i. Fotocopia del documento di identità dei soci;
  - j. Al fine del calcolo della dimensione d'impresa per l'accesso alle agevolazioni compilare e sottoscrivere il modello "DIMENSIONE DI IMPRESA";
  - k. DURC aggiornato o Vostra comunicazione di regolarità contributiva;
  - l. Indicazione dell'ubicazione della struttura produttiva ove saranno installati i macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto della domanda di agevolazione;
2. L'investimento alla data di presentazione della domanda di agevolazione non deve essere ultimato;
  3. Data di ultimazione del programma di investimenti intesa quale data presunta di consegna e fatturazione beni;
  4. Relazione del legale rappresentante che attesta in che modo l'investimento realizza un incremento della capacità produttiva.

Vi rammentiamo sono individuate una serie di ipotesi al verificarsi delle quali l'Amministrazione finanziaria procede alla rideterminazione o alla revoca del credito d'imposta:

- qualora i beni strumentali non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- qualora entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione;
- per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione del credito di imposta trova applicazione qualora nei termini di cui al punto precedente, non venga esercitato il diritto di riscatto ovvero nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia ceduto a terzi;
- qualora l'impresa si trovi in difficoltà finanziaria secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato;

- qualora l'agevolazione fiscale in oggetto venga cumulata con il sostegno "de minimis", o con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili oltre i limiti di intensità di aiuto previsti dalla legge;
- qualora gli investimenti ammissibili siano diversi da quelli previsti nel comma 273 della Legge 296/2006;
- qualora gli investimenti siano di mera sostituzione;
- qualora gli investimenti riguardino beni usati;
- qualora gli investimenti vengano ceduti in godimento a terzi mediante contratti di locazione onerosa di cosa mobile;
- i beni oggetto di agevolazione devono essere destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell' Art.107 paragrafo 3, lett. A del TFUE da documentare opportunamente;
- nel caso in cui i beni agevolabili vengano finanziati utilizzando il Fondo di Garanzia Legge 662/96, il credito di imposta fruibile dovrà essere ridotto per l'importo indicato nella voce Equivalente Sovvenzione Lordo riportata nella comunicazione di Mediocredito Centrale S.p.A. ovvero dovrà essere ridotto qualora godano di altri Aiuti di Stato o di Aiuti De Minimis.

\*\*\*

***Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍***

***Distinti saluti***

***Attenzione:*** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.